

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5274 R	25 settembre 2002	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 18 giugno 2002 concernente la modifica della legge sui campeggi del 16 aprile 1985

PREMESSA

Il grave incidente della galleria del San Gottardo ha causato diversi inconvenienti; tra questi il turismo è stato il settore ticinese che più ne ha risentito. Anche il settore dei campeggi, un settore trainante del nostro turismo, ha dovuto fare i conti con la situazione caotica generata da un traffico messo in difficoltà dalla causa precedentemente espressa.

I rappresentanti delle Associazioni dei campeggiatori, interpellati in data 20 settembre, hanno messo in guardia su questa modifica ed hanno specificato che la loro richiesta del 12 giugno 2001 doveva e deve significare una dilazione allo stazionamento senza occupazione per cause veramente eccezionali; altrimenti, concedendo abitualmente questa deroga ci si troverebbe ad avere posti residenziali, invece di posti-camper o posti-roulottes alternativi, dovuti al fatto che i 5 giorni permetterebbero ai turisti di mantenere il posto roulotte inoccupato durante la settimana e rioccuparlo durante il week-end.

RICHIESTA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI

Durante la discussione è emersa la soddisfazione di tutti per questa legge, ben fatta ed applicata da tutti i soci.

Una richiesta è stata avanzata per una modifica del regolamento di applicazione della legge; modifica relativa all'art. 3 cpv. 3 ove, nell'ultimo periodo del paragrafo, si specifica: *"Su questa superficie è ammessa anche la posa di una ulteriore tendina di ridotte dimensioni se destinata ad accogliere familiari o altri compagni di viaggio se di età inferiore ai 14 anni"*.

SI VUOLE PORTARE L'ETÀ DA 14 A 16 ANNI

La richiesta è in funzione di quelle famiglie (almeno il 20%) con figli di età superiore ai 14 anni, ma inferiore ai 16 che, al momento in cui viene fatto loro presente questa norma, rifiutano il soggiorno, sia in funzione di un aumento di costo non indifferente sia perché non sempre è possibile trovare una sistemazione per la tenda del minore vicino al posto del camper o della roulotte dei genitori.

I rappresentanti hanno chiesto inoltre l'urgenza per questa richiesta poiché questa modifica potrà essere evidenziata nei depliant che verranno distribuiti alle prossime fiere internazionali del turismo.

In merito, è stato interpellato un funzionario del Dipartimento delle istituzioni che ha considerato questa richiesta confacente alla funzione della legge e che niente ostacola questa richiesta.

La Commissione della legislazione chiede al Consiglio di Stato di provvedere con urgenza alla **modifica del Regolamento di applicazione della legge di cui all'art. 3 cpv. 3**, portando l'età per la posa di una tendina contigua allo stazionamento principale da "inferiore ai 14 anni" a "**inferiore ai 16 anni**".

CONCLUSIONI

Mettendo in risalto l'eccezionalità della modifica, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad accettare le conclusioni del messaggio n. 5274.

Per la Commissione legislazione:

Rodolfo Pantani, relatore
Bergonzoli S. - Bertoli - Canonica G. - Carobbio W. -
Dafond - Duca Widmer - Fiori - Ghisletta D. -
Genazzi - Jelmini - Nova - Pini - Righinetti